

# **CAMERA DEI DEPUTATI**

---

**Doc. XCIII**  
**N. 1**

## **RELAZIONE**

**SULL'ATTIVITÀ SVOLTA PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI  
INDENNIZZI IN FAVORE DEI CITTADINI ED IMPRESE  
ITALIANE PER BENI PERDUTI NEI TERRITORI GIÀ  
SOGGETTI ALLA SOVRANITÀ ITALIANA E ALL'ESTERO**

*(articolo 2, comma 10, della legge 29 gennaio 1994, n. 98)*

***Presentata dal Ministro del tesoro***  
**(CIAMPI)**

---

*Trasmessa alla Presidenza il 22 luglio 1996*

---

## RELAZIONE

SULL'ATTIVITÀ SVOLTA PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI  
INDENNIZZI IN FAVORE DEI CITTADINI ED IMPRESE  
ITALIANE PER BENI PERDUTI NEI TERRITORI GIÀ  
SOGGETTI ALLA SOVRANITÀ ITALIANA E ALL'ESTERO

**RELAZIONE DEL MINISTRO DEL TESORO  
AL PARLAMENTO  
(Legge 29 Gennaio 1994, n° 98)**

Ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 gennaio 1994, n.98 viene presentata la relazione annuale al Parlamento con l'indicazione per ogni singolo Paese del numero delle istanze liquidate, dell'importo complessivo erogato e del numero delle istanze ancora da liquidare, oltre, infine, alle eventuali iniziative assunte o da assumere per definire, entro il più breve tempo possibile, la materia degli indennizzi.

La legge n. 98 del 1994, che ha sostanzialmente integrato la precedente normativa sugli indennizzi, ha, come noto, introdotto, tra l'altro, la possibilità per l'avente diritto di richiedere:

- 1) l'indennizzo per l'avviamento delle attività industriali, commerciali e professionali;
- 2) l'applicazione dei coefficienti di rivalutazione previsti dalla legge 5 aprile 1985, n.135 e successive modificazioni, agli indennizzi dovuti per perdite subite sia in beni materiali sia in beni immateriali compresi i crediti di lavoro e in valuta, i titoli, le azioni e le partecipazioni societarie;
- 3) la revisione delle stime già effettuate dagli Organi Tecnici alla luce della precedente normativa;
- 4) il concorso statale dell'8% sugli interessi da pagarsi per mutui della durata di 15 anni, correlato al reimpiego degli indennizzi.

La specificità delle norme, che nel tempo hanno riguardato i singoli territori e i vari Paesi in cui erano situati i beni perduti dai cittadini e dalle imprese italiane, ha caratterizzato e distinto funzionalmente la competenza degli Uffici responsabili del Servizio IV della Direzione Generale del Tesoro che, di seguito, si indicano con la normativa di riferimento.

**A. - Divisione VIII: competente per la Zona B di Trieste, i Territori ceduti alla Jugoslavia e la Nuova Tunisia.**

Leggi: del 5 dicembre 1949, n° 1064, 31 luglio 1952, n° 1131, 8 novembre 1956, n° 1325, 18 marzo 1958, n° 269, 2 marzo 1963, n° 387, 5 giugno 1965, n° 718, 6 marzo 1968, n° 193, 25 marzo 1971, n° 212, D.P.R. del 28 settembre 1977, n.° 772, 26 gennaio 1980, n° 16, 5 aprile 1985, n° 135 e 29 gennaio 1994, n° 98.

Entro il 25 giugno 1994, termine ultimo previsto dalla legge 29 gennaio 1994, n. 98, per la presentazione delle istanze, sono pervenute:

- n. 2.800 domande di avviamento commerciale: 1200 relative ai Territori ceduti, 1.100 alla Nuova Tunisia e 500 alla Zona B;
- n. 3.000 domande di revisione di stima, molte delle quali contestuali a quelle di avviamento commerciale e riguardanti quasi esclusivamente i Territori Ceduti;
- n. 450 nuove domande di indennizzo.

Dal 1° aprile 1995 al 31 marzo 1996 sono state esaminate 1.025 istanze, di cui 683 relative ai Territori Ceduti e 342 alla Zona B di Trieste.

Nello stesso periodo sono stati definiti 1.408 fascicoli che hanno comportato l'emissione di 2.864 mandati di pagamento, un terzo dei quali intestati a più persone congiuntamente.

L'ammontare degli indennizzi liquidati è stato pari a lire 9.911.805.900 (vedi prospetto allegato A-1).

Va segnalato, per quanto riguarda la Nuova Tunisia, che la competente Commissione Interministeriale, preposta alle deliberazioni degli indennizzi, considerata l'omogeneità dei casi da esaminare, ha richiesto all'Organo tecnico (Servizio Tecnico Erariale) uno studio di settore finalizzato alla individuazione di criteri di carattere generale su cui procedere alla valutazione dell' avviamento commerciale.

I risultati di tale indagine sono stati approvati dalla suddetta Commissione e ciò consentirà di accelerare la definizione delle pratiche di indennizzo dei beni abbandonati nella suddetta regione.

**B. - Divisione IX: competente per la Libia, la Nuova Etiopia, Paesi Vari, Iraq e Kwait**

Leggi: del 29 ottobre 1954, n° 1050, 6 dicembre 1971, n° 1066, 7 giugno 1975, n° 294, 9 dicembre 1977, n° 961, 26 gennaio 1980, n° 16, 5 aprile 1985, n° 135, 29 gennaio 1994, n° 98, nonché le disposizioni emanate dalla Commissione di Compensazione delle Nazioni Unite in materia di indennizzi per beni in Iraq e Kwait.

Con la relazione presentata nell'anno 1995 è stata illustrata la situazione delle pratiche in carico alla Divisione al momento dell'entrata in vigore della legge 29 gennaio 1994, n. 98: n. 30.000 pratiche, di cui n. 6.500 per i beni perduti dai connazionali in Libia, n. 2.000 per i beni perduti dai cittadini italiani in Etiopia n. 20.850 per i beni perduti nei Paesi vari e n. 650 per i beni perduti in Iraq e Kuwait, a seguito degli eventi della guerra del Golfo.

Sulla base delle disposizioni contenute nella legge n° 98 del 1994, si sta provvedendo ad istruire e ad evadere le 3238 istanze, pervenute nei termini, nonché a riesaminare le rimanenti pratiche, comprese quelle già definite, ai sensi della pregressa normativa.

Al riguardo devesi, ancora una volta sottolineare, come già illustrato nella precedente relazione, che trattasi di richieste di indennizzo per la perdita di interessi in attività economiche di difficile accertamento e di incerta valutazione, anche da parte del Servizio Tecnico Erariale, per la dichiarata e spesso oggettiva assenza di documentazione probatoria, con la conseguenza che non agevole si presenta il riconoscimento dei diritti alla liquidazione dell'indennizzo.

Da ciò deriva, come di seguito evidenziato, la necessità di approfondite istruttorie che caratterizzano l'attività della competente Commissione interministeriale amministrativa, chiamata ad esaminare le istanze dei connazionali che hanno chiesto i benefici della citata legge n.98.

All'articolo 1, punto 3, detta norma prevede i casi in cui determinati soggetti sono autorizzati, in assenza di documentazione probatoria, a suffragare la domanda con una dichiarazione giurata e cioè quando essi "non possono produrre gli atti dimostrativi della proprietà per mancata corrispondenza da parte delle Autorità dello Stato nel cui territorio le proprietà stesse erano situate"; e ancora, riconosce la stessa facoltà anche ai cittadini e alle ditte italiane già titolari o possessori di valori mobiliari andati smarriti.

La dichiarazione giurata, recita ancora la legge, "deve essere asseverata da conformi attestazioni di congruita' da parte dei competenti Uffici dell'Amministrazione dello Stato" e questi sono stati dalla Commissione interministeriale individuati nelle rappresentanze italiane all'estero, salvo i rari casi in cui agli atti è acquisita una sufficiente documentazione probatoria.

Esistono Paesi, quali lo Zaire e la Somalia, in cui gli Uffici consolari italiani sono da tempo chiusi o hanno difficoltà di rapporti con le Autorità locali come nella Libia, per cui vano, alla fine, risulta il tentativo di acquisire tali attestazioni da parte delle rappresentanze, pure dopo lunghe attese procedurali.

Il Ministero degli Affari Esteri ha più volte fatto presente la difficoltà che incontrano i dipendenti Uffici sia nell'esperire le necessarie istruttorie sia nella ricerca di testimonianze per la convalida delle dichiarazioni, in tutti quei Paesi in cui la situazione politica è al momento fortemente critica o in quei Paesi ove le nostre rappresentanze diplomatiche sono assenti del tutto, a causa di situazioni di anarchia o di conflitto interno.

A conclusione di circa due anni dall'entrata in vigore della nuova legge si constata che la predetta norma di interpretazione, per le disposizioni innovative rispetto alla precedente legge 135/85 e le numerose norme procedurali introdotte, ha fatto emergere, sin dalla prima fase attuativa, non poche ragioni per alimentare il già nutrito contenzioso che vede il più delle volte l'Amministrazione soccombente.

Invero, l'accertamento e la valutazione del diritto all'avviamento delle aziende, la rivalutazione dei crediti, la revisione della stima dei beni da indennizzare, oggetto della maggior parte delle istanze pervenute ai sensi della legge n.98 del 1994, formano i motivi prevalenti dei ricorsi prodotti dagli interessati nelle sedi giurisdizionali.

Sicché, se per un verso assume rilevanza l'aver accelerato il procedimento istruttorio per la definizione di gran parte del contenzioso accumulatosi negli anni pregressi per l'applicazione delle leggi n.16 del 26 gennaio 1980 e n.135 del 5 aprile 1985, va, peraltro, riguardato, con particolare attenzione, lo sviluppo delle azioni giudiziarie già intraprese dagli interessati nelle varie sedi - magistratura ordinaria, T.A.R., ricorso straordinario al Capo dello Stato - tenuto conto che gli stessi, prima del giudicato, hanno prodotto istanze tendenti ad ottenere il soddisfacimento del diritto in forza della nuova normativa ( legge 98/94).

Nei casi anzidetti, la Commissione interministeriale, chiamata dagli Uffici a deliberare, si è, il più delle volte, pronunciata per la liquidazione dell'indennizzo, pur facendo salvi gli effetti della emananda pronuncia giurisdizionale.

Nel periodo considerato, la Divisione, ha provveduto ad emettere n. 401 provvedimenti e n. 1502 mandati di pagamento a favore degli aventi diritto per un importo complessivo di lire 56.360.725.382 (prospetto allegato B-1).

Manca tuttora la possibilità per l'Ufficio di precisare il numero delle pratiche ancora da definire, stante l'elevata percentuale di pratiche che hanno ottenuto liquidazioni parziali, limitatamente cioè ad alcuni cespiti, avendo la Commissione interministeriale deliberato di effettuare un supplemento di istruttoria per i rimanenti beni.

Va segnalato, infine, che, anche per quanto riguarda le aziende agricole della Somalia e della Libia, la Commissione ha richiesto all'Ufficio Tecnico Erariale di individuare parametri oggettivi ed omogenei su cui procedere per la determinazione del valore dell'avviamento commerciale relativo ai beni abbandonati dai nostri connazionali nelle suddette regioni, al fine di accelerare la definizione delle pratiche di indennizzo.

(prospetto A-1)

**RIEPILOGO PROVVEDIMENTI EMESSI  
DALL'1.4.1995 AL 31.3.1996**

<b>PAESE</b>	<b>IMPORTI</b>
JUGOSLAVIA Zona B dell'ex territorio libero di Trieste	2.805.078.460
JUGOSLAVIA Territori ceduti	7.106.727.438
<hr/>	
<b>TOTALI</b>	<b>9.911.805.898</b>

(prospetto B-1)

**RIEPILOGO PROVVEDIMENTI EMESSI  
DALL'1.4.1995 AL 31.3.1996**

PAESE	N° PROVV	IMPORTI
ALBANIA	10	543.144.540
BRASILE	1	135.000.000
BULGARIA	1	1.110.285
ESTREMO ORIENTE	2	19.104.812.500
JUGOSLAVIA	7	3.279.007.170
LIBIA	224	10.299.507.568
MAROCCO	3	2.059.438.505
MOZAMBICO	5	296.238.545
ETIOPIA	104	16.718.899.114
ROMANIA	1	402.679.200
POLONIA	1	14.109.900
SOMALIA	7	1.170.059.575
TANZANIA	1	90.880.115
USA	1	475.207.000
ETIOPIA L.1050/54	18	615.990.660
UNGHERIA L.1050/54	1	2.059.665
ZAIRE	14	1.152.581.040
<b>TOTALI</b>	<b>401</b>	<b>56.360.725.382</b>